

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2845-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

Presentato il 31 dicembre 2020

(Relatori: **BRESCIA**, per la I Commissione;
MELILLI, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 febbraio 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 129 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di « intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento » e di « incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale »; sulla base di questa *ratio* unitaria trasversale, la Presidenza della Camera ritiene ammissibili emendamenti ai « decreti legge proroga termini » che prevedano interventi regolatori di natura temporale anche se non riconducibili, sotto il profilo materiale, alle disposizioni presenti nel provvedimento;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge altri tre ambiti di intervento: l'innovazione tecnologica, l'esecuzione della Decisione europea in materia di risorse proprie e la disciplina degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; in proposito si ricorda che il Comitato, nel parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, il precedente « dl proroga termini », ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di « avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità », alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini; si deve però rilevare che, rispetto al precedente del decreto-legge n. 162 del 2019, le disposizioni riconducibili a finalità ulteriori occupano uno spazio minore (3 articoli su 23);

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la coerenza con il perimetro di intervento sopra individuato dei commi 16 e 17 dell'articolo 13 in materia di realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza-Padova;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 4 dell'articolo 4 la novella operata dovrebbe essere riferita al sesto e non al quinto periodo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2020; il comma 4 dell'articolo 7 prevede l'adeguamento dell'Istituto Luce Cinecittà alle norme generali di diritto privato; al riguardo si segnala che già la normativa previgente prevede la trasformazione dell'Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in società per azioni; il comma 5 dell'articolo 11 fa riferimento al recupero di prestazioni indebite nei confronti dei pensionati della gestione previdenziale privata; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di approfondire l'utilizzo dell'espressione « gestione previdenziale privata », considerato che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento contiene complessivamente 63 proroghe di termini legislativi; si tratta in 19 casi di proroghe riferite a disposizioni il cui termine originario è scaduto da più di quattro anni (articolo 1, comma 2, assunzioni comparto sicurezza; articolo 1, comma 3 assunzioni aggiuntive comparto sicurezza; articolo 1, comma 4 assunzioni amministrazioni dello Stato; articolo 1, comma 6 reclutamento dirigenti prima fascia; articolo 1, comma 8 stabilizzazione personale SSN; articolo 1, comma 14, colloqui investigativi con detenuti; articolo 1, comma 15 tutela personale servizi di informazione; articolo 2, comma 1 autocertificazioni cittadini non UE; articolo 2, comma 3 gestione associata funzioni comunali; articolo 3, comma 2, blocco canone immobili pubblici; articolo 4, comma 1 utilizzo quote premiale SSN; articolo 4, comma 3, accantonamento risorse SSN per ricerca; articolo 4, comma 5, sperimentazione su animali; articolo 5, comma 4 pagamento lavori edilizia scolastica; articolo 6, comma 1, graduatorie ad esaurimento AFAM; articolo 7, comma 1, distretti turistici; articolo 8, comma 3, oneri mantenimento uffici giudiziari; articolo 15, comma 3, interventi stabilimenti Stoppani; articolo 16, comma 1, gestione commissariale Torino 2006); al riguardo appare opportuno acquisire dal Governo nel corso dell'istruttoria legislativa ulteriori elementi – aggiuntivi rispetto a quelli presenti solo per alcune disposizioni nella relazione illustrativa – sulle ragioni specifiche che rendono queste proroghe necessarie; si segnala in particolare la delicatezza dell'articolo 1, commi 14 e 15, che prorogano disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale la cui applicazione era inizialmente prevista dal decreto-legge n. 7 del 2015, rispettivamente, fino al 31 gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2018 (il comma 14 consente lo svolgimento di colloqui investigativi con detenuti da parte di agenti dei servizi di informazione; il comma 15 prevede forme di tutela funzionale e processuale dei medesimi agenti);

alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento alla coerenza con il vigente sistema delle fonti; in particolare, la

novella di cui al comma 8 dell'articolo 1, in materia di stabilizzazione del personale sanitario, fa riferimento, per il calcolo dell'anzianità di servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017; al riguardo, andrebbe piuttosto verificato se non si intenda fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; il comma 16 dell'articolo 1 prevede una proroga del termine di adozione di un regolamento di delegificazione in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, in un passaggio della sentenza n. 149 del 2012, si è riservata di decidere sulla compatibilità costituzionale dell'inserimento in decreti-legge di norme di delegificazione; l'articolo 21 autorizza la piena esecuzione della decisione UE, Euratom 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 in materia di risorse proprie; in proposito si ricorda che l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, da un lato, la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo "solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali", una formulazione che in altri casi nel diritto internazionale e nel diritto UE rinvia alla procedure previste per la ratifica dei trattati; si segnala sul punto anche che l'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che « nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni »; inoltre, l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 preclude l'adozione di decreti-legge nelle materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; d'altra parte, si deve ricordare che in precedenti occasioni l'esecuzione della decisione in materia di risorse proprie, pur non essendo inserita all'interno di un decreto-legge di più ampia portata, fu affidata comunque ad un provvedimento legislativo di vasto contenuto come la legge finanziaria e di stabilità (articolo 77 della legge n. 448 del 2001; articolo 2, comma 66 della legge n. 244 del 2007; articolo 1, comma 819 della legge n. 208 del 2015); l'insieme di questi elementi inducono alla necessità di valutare e approfondire, visto il suo eccezionale rilievo, la piena esecuzione della decisione nell'ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione della mancanza di una specifica iniziativa legislativa

l'articolo 19 proroga fino al 31 marzo 2021 una serie di disposizioni legislative legate all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 e contenute nell'allegato 1; si rinnova così il *modus operandi* adottato, al momento delle proroghe dello stato d'emergenza di fine luglio e di metà ottobre 2020, con il decreto-legge n. 83, che similmente contiene a tal fine un allegato, e con il decreto-legge n. 125 del 2020 che apporta modifiche a tale allegato; in proposito si deve segnalare preliminarmente che la scelta di indicare le disposizioni oggetto di proroga in un allegato contrasterebbe con il principio del paragrafo 3, lettera a) della

circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 che prescrive di privilegiare la tecnica della « novella » cioè la modifica esplicita caso per caso della normativa; tuttavia si comprendono le ragioni che, nel contesto dell'emergenza in corso, hanno indotto a ricorrere allo strumento dell'allegato; sembrerebbe opportuno, in tal caso, che l'allegato in questione riesca a fornire un quadro quanto più possibile esaustivo dei regimi normativi speciali introdotti per la gestione dell'emergenza e della loro durata temporale;

da una ricostruzione effettuata i regimi normativi speciali connessi all'emergenza sono 153, di questi 56 risultano cessati, 97 risultano ancora in vigore per le disposizioni di proroga intervenute; delle disposizioni ancora in vigore 45 sono state in realtà prorogate al di fuori degli allegati al decreto-legge n. 83 e n. 183 (tra queste si segnalano, per la loro rilevanza, le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, cassa integrazione e sfratti); anche il provvedimento in esame peraltro contiene nove disposizioni di proroga connesse all'emergenza in corso che non sono contenute nell'allegato (articolo 3, comma 6 assemblee società; articolo 3, comma 8 debiti enti sanitari; articolo 5, comma 3 valutazione apprendimenti a distanza; articolo 6, comma 8 esami abilitazioni professionali; articolo 12, comma 9 liquidità imprese aerospazio; articolo 13, comma 4 arruolamento sulle navi; articolo 13, comma 13 e 14 blocco sfratti; articolo 14, comma 1 convenzione INVITALIA Piano Made in Italy; articolo 16, comma 2 fondo garanzia impiantistica sportiva); infine 8 disposizioni – nessuna però nel provvedimento in esame – non hanno un termine temporale fisso bensì un rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza che il Comitato per la legislazione ha in più occasioni raccomandato di evitare; alla luce di questi elementi appare opportuno approfondire il ricorso allo strumento dell'allegato;

con riferimento alle disposizioni di proroga connesse all'emergenza sopra richiamate – e in particolare a quelle più rilevanti – appare opportuno compiere uno sforzo, pur nel difficile attuale contesto, per giungere in tempi ragionevoli a soluzioni strutturali, evitando di ampliare per tempi indefiniti misure eccezionali pensate per un periodo limitato;

con riferimento all'allegato, infine, si segnala che il numero 5, pur recando la rubrica permanenza in servizio del personale sanitario, proroga il solo comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, non riferito a tutto il personale sanitario (cui fa invece riferimento il precedente comma 1) ma al solo personale sanitario della polizia di Stato; sul punto appare opportuno acquisire elementi di chiarimento; inoltre con riferimento al numero 24 dell'allegato andrebbe approfondita la disposizione oggetto di proroga anche al fine di valutare, per evitare contenziosi, l'inserimento del parere del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di accesso ai dati sugli studi clinici sperimentali;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle diciannove disposizioni di proroga il cui termine originario è decorso da più di quattro anni richiamate in premessa.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 4, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 11, comma 5;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa:

di sostituire all'articolo 1, comma 8, le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « della presente disposizione »;

di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti dell'articolo 1, comma 16 e dell'articolo 21;

di approfondire il contenuto dell'allegato di cui all'articolo 19.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

esaminate le disposizioni afferenti al settore giustizia;

considerato in particolare che:

l'articolo 13, comma 13, proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immo-

bili, anche ad uso non abitativo, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e già prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

tale proroga della sospensione ha effetto solo per i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, per i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

il successivo comma 14 dell'articolo 13 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, modificando a tal fine l'articolo 54-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede - a seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - che, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, venga sospesa su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

andrebbe valutata l'opportunità di rivedere le proroghe sopra riportate al fine di evitare che esse possano determinare un vantaggio per soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria;

in tale prospettiva andrebbe valutata l'opportunità di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, nonché dell'utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, e della previsione di agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le discipline di proroga di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 13, anche attraverso l'introduzione di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché attraverso l'utilizzo di uno strumento quale il Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,

e la previsione di agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2845 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

valutate positivamente:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento che proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere, nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, includendo anche l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la norma di cui all'articolo 14, comma 1, che prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa INVITALIA per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*;

la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 14 che, in tema di semplificazione e innovazione digitale dei servizi della PA, proroga, rispettivamente, al 30 settembre e al 31 dicembre 2021 i termini per il rilascio da parte degli uffici all'estero del MAECI e per l'utilizzo da parte dei connazionali delle credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi in rete diverse dal Sistema pubblico d'identità digitale (SPID), dalla Carta d'identità elettronica (CIE) o dalla Carta nazionale dei servizi;

sottolineato che in tale ambito la disposizione di proroga si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID e delle CIE tra gli italiani residenti all'estero ed è, dunque, finalizzata a scongiurare che, nelle more del miglioramento dei servizi digitali, sia precluso l'accesso ai servizi in rete ai cittadini italiani all'estero;

preso atto che l'articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea, che recepisce nell'ordinamento interno il nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027 introducendo, da un lato, una nuova risorsa propria consistente in un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro e, dall'altro, conferendo alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, necessari a finanziare il programma *Next Generation EU*;

richiamato sul punto il parere del Comitato per la legislazione, espresso il 20 gennaio 2021, che, con riferimento alla coerenza con il vigente sistema delle fonti, ha rilevato l'esigenza di un approfondimento da parte delle Commissioni competenti sull'opportunità di collocare l'approvazione della decisione sulle risorse proprie nell'ambito di un decreto-legge, in particolare in connessione con la disposizione di cui all'articolo 311 del TFUE, che prescrive che la decisione adottata dal Consiglio in tema di risorse proprie entri in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, nonché con possibili profili di carattere internazionalistico che potrebbero consigliare in questa materia l'adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*, anche in conformità con il dettato costituzionale in tema di ratifica di trattati internazionali;

valutato opportuno segnalare in proposito che la decisione in tema di risorse proprie è un atto giuridico dell'Unione, la cui formazione è disciplinata dal TFUE il quale rinvia alla « approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali » e non già alla « ratifica da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali », con ciò evidenziando che per il legislatore europeo tale decisione non configurerebbe un trattato internazionale. D'altra parte, l'articolo 11, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prescrive esplicitamente che la decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311, terzo comma, del TFUE, sia approvata con legge. Al riguardo, vale anche la pena sottolineare, come emerge dai lavori preparatori della citata legge n. 234 del 2012 che il legislatore nazionale, nel necessario bilanciamento tra prerogative nazionali e ispirazione europea, ha inquadrato la decisione in tema di risorse proprie in un modello comunitario e federale che ha comportato la rinuncia allo strumento, tipicamente internazionalista, della ratifica in favore di una forma nuova di condivisione e approvazione delle decisioni europee che, senza essere elemento di freno per il migliore funzionamento dell'Unione europea, garantisce in ogni caso ruolo, controllo e peso politico del Parlamento;

espresso, infine, apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 22 del decreto-legge, che consente transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 14, comma 2, valutino le Commissioni di merito, tenuto conto dello sforzo di digitalizzazione in corso per l'accesso ai servizi in rete da parte dei connazionali all'estero, presso i quali è ancora assai contenuta la disponibilità di SPID e della CIE, l'opportunità di disporre un'estensione, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 dei termini di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

premesso che:

il provvedimento è composto da 23 articoli e da un allegato e contiene disposizioni che, pur intervenendo su svariate materie, trovano tuttavia uno stretto legame nella comune finalità di prorogare o differire termini previsti da norme vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

rilevato che attengono alla competenza della Commissione Difesa le disposizioni di cui:

all'articolo 1, comma 2, che proroga al 31 dicembre 2021, in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, le autorizzazioni alle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tempo indeterminato previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150;

all'articolo 1, comma 3, lettera b), che proroga, sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014;

l'articolo 1, comma 15, che proroga, fino al 31 gennaio 2022, la norma che disciplina la possibilità di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'AISE o dell'AISI;

l'articolo 9, che prevede, al comma 1, la proroga fino al 31 dicembre 2021 per il trasferimento delle informazioni nella Banca Dati nazionale della DNA e, al comma 2, la proroga fino al 31 dicembre 2021 per l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento;

considerato che l'articolo 19 proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1, annesso al decreto-legge;

evidenziato che, per quanto riguarda la Difesa, nel citato allegato rilevano, in particolare:

il numero 11, che richiama le disposizioni legislative di cui all'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Cura Italia) che disciplinano la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il numero 12, che menziona le disposizioni recate dall'articolo 73-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), concernenti le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19;

il numero 30, che riguarda le disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, sulla facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico;

preso atto di quanto riportato dall'Agenzia delle industrie della Difesa (AID) nelle memorie trasmesse alla Commissione in merito ai profili applicativi di cui all'articolo 9 del decreto-legge in esame;

ritenuto, altresì, opportuno sottolineare anche quanto contenuto nell'articolo 1, comma 11, che proroga il termine per la procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di sottolineare l'importanza, nell'ambito del processo di transizione digitale, di uno sviluppo tecnologico avanzato in termini di *cyber-security*, soprattutto a tutela di tutti i siti strategici del nostro Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

ricordato che il provvedimento reca diverse misure di competenza della Commissione Finanze, intervenendo con disposizioni di proroga aventi ad oggetto i canoni per le locazioni passive di immobili per finalità istituzionali (art. 3, comma 2), i termini di adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali (art. 3, comma 4), l'obbligo di trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 5), le modalità di svolgimento delle assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 3, comma 6), gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 (art. 3, comma 7), le modalità dell'avvio e dell'operatività della cd. lotteria degli scontrini (art. 3, commi da 9 a 11), l'estensione alle operazioni di liquidità delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, (art. 16, comma 2), l'esecuzione nell'ordinamento italiano della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027 (art. 21), l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22), la sottoscrizione in modo semplificato di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e di trasferimento, a contratti di credito, nonché a contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (All.1, nn. 21 e 28);

rammentato che l'articolo 13 del decreto-legge, ai commi 13 e 14, proroga al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, la sospensione del rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

considerato, con riferimento alle questioni affrontate dall'articolo 22, che nell'accordo sulla relazione futura tra Regno Unito e Unione europea non è stato risolto il tema dell'equivalenza dei servizi finanziari, ovvero la possibilità per imprese ubicate nel Regno Unito di vendere servizi all'interno dell'Unione europea e viceversa, garantita

finora grazie al passaporto del mercato unico e che vi sarebbe l'intenzione, da entrambe le parti, di giungere a un accordo sul tema nel futuro prossimo;

considerato peraltro che lo scambio di servizi finanziari tra Regno Unito ed Italia, sebbene molto consistente, appare asimmetrico, laddove il Regno Unito è un grande cliente dell'Italia nel mercato dei beni - il secondo al mondo per saldi attivi - mentre l'Italia è un grande cliente del Regno Unito per i servizi finanziari - con una considerevole quota del debito pubblico italiano intermediato da istituti bancari basati nel Regno Unito;

ritenuto pertanto opportuno che la fine del periodo di transizione - volto a permettere a banche, imprese di investimento, fondi e assicurazioni basate nel Regno Unito di operare in Italia - sia attentamente monitorata, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità sui mercati finanziari e assicurare la continuità aziendale delle imprese italiane che potrebbero riscontrare nel breve termine difficoltà a reperire i servizi di cui hanno bisogno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere - anche attraverso strumenti quali l'ampliamento dell'utilizzo del Fondo inquilini morosi incolpevoli e le agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili - la disciplina concernente la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore contemplata dall'articolo 13, commi 13 e 14, al fine di evitare che di tale ulteriore proroga possano avvantaggiarsi soggetti che hanno maturato una morosità pregressa per cause indipendenti dall'emergenza sanitaria e che avrebbero già dovuto reperire altra sistemazione alloggiativa prima del sopravvenire della pandemia.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio,

del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

premessi che:

il provvedimento proroga all'articolo 13, termini in materia di infrastrutture e di trasporti, nonché, all'articolo 15, norme riferite a materie di competenza del Ministero dell'Ambiente;

in particolare, l'articolo 13, al comma 1 estende le norme attualmente vigenti in materia di anticipazione dell'importo dell'appalto, al comma 2, proroga l'efficacia delle disposizioni in materia di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di subappalto, il comma 3 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla sicurezza di alcune infrastrutture stradali; al comma 5 interviene sul termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali e dei dei piani economico-finanziari; al comma 8 proroga i termini per l'utilizzo del Fondo per la progettazione degli enti locali; al comma 9 incrementa la spesa, ampliandone i tempi di conclusione, per la prosecuzione dei lavori del progetto « Mantova HUB »; al comma 10 proroga termini riferiti all'esecuzione e consegna delle opere connesse al progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi; ai commi 13 e 14 proroga la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità; al comma 15 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione del contributo straordinario a favore dell'ANAS;

con riguardo alle materie di competenza del Ministero dell'Ambiente. l'articolo 15, comma 1 differisce di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto

tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale; il comma 2 proroga i termini concernenti il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia; il comma 3 proroga il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; il comma 4, proroga di un anno, sino al 2025 la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente e al comma 5 ne dispone la relativa copertura degli oneri.; il comma 6 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori;

infine, l'articolo 17 stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

considerato che l'articolo 13, comma 6, prevede che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame di teoria di cui all'articolo 121, comma 1, del codice della strada possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi; tale proroga non appare tuttavia sufficiente a sanare tutte le posizioni di coloro che si sono trovati nell'impossibilità di sostenere l'esame di teoria a causa dell'emergenza sanitaria;

rilevato che l'articolo 13, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo

di taxi e di servizi NCC (c.d. « buono viaggio »), pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposte agli effetti economici dal COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia; tale termine è previsto dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, norma di cui ancora si attende la piena applicazione a causa dei ritardi nell'emanazione della disciplina attuativa;

sottolineato che, nella seduta del 18 novembre 2020, la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni ha approvato, all'unanimità, previo parere favorevole del Governo, il testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone e Gariglio, in materia di iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (8-00095), che, fra l'altro, impegnava il Governo « ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A »;

considerate le difficoltà derivanti dall'applicazione della disciplina sulle targhe prova;

ricordato che negli ultimi anni è invalsa la prassi di non procedere al tempestivo rinnovo delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo, attraverso provvedimenti di urgenza, successive proroghe anche molto ampie nel tempo, come accaduto per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

rilevata la grave situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici periferici della motorizzazione civile;

sottolineate le gravi difficoltà operative legate al passaggio al documento unico di circolazione (DUC),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 13, comma 6, si proroghi ulteriormente il termine per l'espletamento della prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, sostituendo le parole: « presentazione della domanda » con le seguenti: « scadenza della domanda »;

si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge una disposizione di proroga delle graduatorie dei concorsi per l'accesso agli uffici periferici della motorizzazione civile, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico;

sia data piena attuazione alla risoluzione n. 8-00095, approvata all'unanimità dalla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, disponendo, per gli impianti a fune giunti a scadenza di fine vita tecnica, la proroga dei termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e che, durante il periodo di sospensione, gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5;

sia introdotta una disposizione per consentire anche su veicoli già immatricolati la circolazione di prova per effettuare prove tecniche, per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prorogare il termine per l'entrata in vigore a regime della disciplina del documento unico di circolazione (DUC);

si valuti l'opportunità di introdurre una disciplina per la *prorogatio* delle Autorità amministrative indipendenti, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per un periodo ben limitato nel tempo e con poteri limitati all'adozione di atti urgenti e indifferibili e di ordinaria amministrazione;

risulta necessario adottare iniziative per garantire la piena applicazione della disciplina del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC (c.d. «buono viaggio») introdotta dall'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34/2020.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realiz-

zazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

considerate, all'articolo 1, le proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni e, in particolare, di quelli riguardanti: l'assunzione di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2009-2012 (comma 1) nonché a quelle verificatesi nel 2019 (comma 3, lettera *a*)); le autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato nel comparto della sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 2 e 3, lettera *b*)); le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 4); il ricorso all'elenco dei vincitori dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale (comma 5); la sospensione dell'applicazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 6); l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti il Ministero dell'interno (comma 7); la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale (comma 8); le assunzioni già programmate negli enti locali in dissesto (comma 9);

rilevato che l'articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a causa dell'assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabile nell'immediato a causa della lentezza delle procedure concorsuali, tenuto conto anche del fatto che spesso la richiesta di comando proviene dallo stesso personale dell'Ispettorato, il cui trattamento economico è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che i commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 prorogano al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere

conclusi i lavori della Commissione tecnica per lo studio della gravosità delle occupazioni e di quella per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, istituite dalla legge di bilancio 2020;

considerato che il comma 5 dell'articolo 11, con riferimento alle prestazioni delle gestioni pensionistiche del settore privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'INPS procede alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, relative al periodo di imposta 2018, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime;

preso atto che il comma 6 dell'articolo 11 differisce al 30 giugno 2021 il termine di operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, previste da una disciplina transitoria per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (lettera *a*)), e stanziava risorse per la corresponsione ai lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro nel 2021 (lettera *b*));

apprezzata, al comma 9 dell'articolo 11, la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria;

rilevato che il comma 10 dell'articolo 11 dispone la proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità stipulati nella regione Calabria, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione già avviate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

premesso che:

il provvedimento, che si compone di 23 articoli, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

considerato che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca diverse proroghe relative a termini in materia economica e finanziaria;

in tale ambito appare opportuno introdurre una specifica disposizione diretta a prorogare i termini di entrata in vigore dell'« imposta sui servizi digitali » di cui all'articolo 1, comma 42, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal momento che tale imposta rischia di sortire effetti penalizzanti sia per il settore vitivinicolo che per altri prodotti simbolo dell'agroalimentare e del « *Made in Italy* »;

rilevato che:

l'articolo 10 del provvedimento, ai commi da 1 a 6, prevede alcune proroghe specificamente riguardanti il settore agricolo;

in particolare, al comma 1, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'accreditamento degli organismi di controllo dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica, che il comma 2 dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico del vino) fissava al 15 marzo 2021;

la suddetta proroga andrebbe opportunamente anticipata al 31 luglio 2021, in considerazione del fatto che tutti gli incarichi degli enti di certificazione hanno durata triennale e scadono in tale data;

rilevato altresì che:

il medesimo articolo 10, al comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in

scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura;

in dettaglio, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dall'articolo 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

tale ultimo termine, oggettivamente troppo breve rispetto alla necessità di effettuare i ricalcoli e predisporre l'istanza, andrebbe esteso al 17 marzo 2021;

considerato che:

appaiono meritevoli di introduzione nel corpo dell'articolo 10 ulteriori disposizioni di interesse del settore agricolo e della pesca, riguardanti specificamente:

la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) per le associazioni temporanee di scopo a prevalente partecipazione pubblica, destinatarie di finanziamenti o contributi pubblici diretti ad azioni di carattere scientifico o di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica;

a scadenza, al 28 febbraio 2021, del termine entro il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve provvedere all'erogazione, in favore dei soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021;

la proroga, al 1° gennaio 2022, dell'adeguamento degli indennizzi cui sono tenute le imprese agricole ed agromeccaniche per l'usura delle infrastrutture stradali, essendo tali indennizzi stati rimodulati in misura eccessivamente gravosa per gli operatori del settore, per effetto della circolare del Ministero dei trasporti n. 31802 del 9 novembre 2020;

la proroga della validità dei certificati di abilitazione in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo rilasciati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, il cui rinnovo è reso fortemente difficoltoso a causa del perdurare dello stato d'emergenza legato alla pandemia tuttora in corso;

considerato altresì che:

l'articolo 13, comma 4, proroga fino al 31 agosto 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le

procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi;

occorre ampliare il perimetro della disposizione, includendovi la proroga, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, dei termini di validità delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ingiustificatamente esclusi dal perimetro di applicazione dell'articolo 103-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), concernente gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

rilevato infine che:

l'articolo 15, comma 6, del provvedimento interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di imballaggio a carico dei produttori, ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendone l'applicazione fino al 31 dicembre 2021;

quest'ultima disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori;

la prevista sospensione di tali obblighi, pur meritevole di apprezzamento, dovrebbe essere accompagnata da una specifica disposizione volta a prevedere la possibilità di immettere in commercio, sino al 1° gennaio 2022, i prodotti privi dei prescritti requisiti di etichettatura sino all'esaurimento delle scorte; dovrebbe, inoltre, essere prevista la possibilità di assolvere i predetti obblighi anche attraverso l'utilizzo di canali digitali, per veicolare al consumatore le informazioni da riportare in etichetta;

occorrerebbe, infine, chiarire gli eventuali effetti già prodotti dalla disposizione oggetto di proroga, eventualmente anche sotto il profilo sanzionatorio, posto che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi sono entrati in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente comma: « 12. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'applica-

zione dell'articolo 1, comma 42, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. »;

b) all'articolo 10, comma 1, capoverso 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 luglio 2021 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 4, si valuti l'opportunità di inserire il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l'obbligo di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici, limitatamente alle azioni di carattere scientifico e di ricerca finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica. »;

d) all'articolo 10, comma 6, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « 16 febbraio 2021 », con le seguenti: « 17 marzo 2021. »;

e) all'articolo 10, dopo il comma 6, si valuti l'opportunità di inserire i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Conseguentemente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 28 febbraio 2021 ad erogare a favore dei soggetti attuatori del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.”;

6-*ter*. Gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 31 dicembre 2020 sono prorogati al 1° gennaio 2022.

6-*quater*. All'articolo 224, comma 5-*bis*, capoverso 4-*octies*, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: “in scadenza nel 2020” sono aggiunte le seguenti: “e nel 2021” »;

f) all'articolo 13, comma 4, si valuti l'opportunità, dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » di inserire le seguenti: « le parole: “in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e ».

g) all'articolo 15, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto »;

h) si valuti, inoltre, l'opportunità, al medesimo comma 6 dell'articolo 15, di chiarire gli effetti applicativi già prodotti dalla disposizione di cui all'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, relativamente al periodo intercorso tra l'entrata in vigore della disposizione stessa (26 settembre 2020) e la sospensione degli obblighi di etichettatura prevista dal provvedimento in esame, anche con riguardo ad eventuali profili di carattere sanzionatorio.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

preso atto che alle consuete esigenze di proroga, sospensione e differimento di termini, che si manifestano ordinariamente in prossimità della chiusura dell'esercizio, il provvedimento in esame reca quest'anno anche una serie di proroghe specificamente correlate allo stato di crisi sanitaria in essere, nonché alcune ulteriori disposizioni di interesse comunitario che mirano, da un lato, a dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione (articolo 21), e, dall'altro a consentire transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (articolo 22),

ricordato che l'effettiva operatività del programma Next Generation EU, in particolare delle disposizioni contenute nel Regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è subordinata all'entrata in vigore della richiamata decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a sua volta condizionata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle procedure di approvazione secondo le rispettive norme costituzionali, che nell'ordinamento nazionale trovano riscontro nel citato articolo 21 del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

rilevato che:

la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale"; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l'Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma lettere *a*), *d*), *e*), *g*), *l*), *s*) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

sul provvedimento è pervenuta la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che sollecita modifiche e integrazioni al testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione del testo giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è proro-

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

gato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21, sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 32-*sexies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-*bis* con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

b) al comma 2, lettera b), le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” »;

al comma 8, le parole: « il termine per il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « il termine per il conseguimento dei requisiti »;

al comma 10, alinea, le parole: « relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico » e le parole: « per “Matera 2019” » sono sostituite dalle seguenti: « per il programma “Matera 2019” »;

al comma 17, dopo le parole: « decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ».

dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le

firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “per il triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2020-2023”.

2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.

3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “per il triennio 2019-2021” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2019-2022”.

4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.908 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. All'articolo 1, comma 320-*bis*, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "sono autorizzate per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "nonché per il triennio 2021-2023".

6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: "Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato", le parole: "n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "n. 23";

b) alla voce: "Consiglieri di Stato", le parole: "n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "n. 111";

c) alla voce: “Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari”, le parole: “n. 403” sono sostituite dalle seguenti: “n. 423”.

7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 854 è sostituito dal seguente:

“854. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l’anno 2021, di 167.093.928 euro per l’anno 2022, di 298.318.044 euro per l’anno 2023, di 306.769.659 euro per l’anno 2024, di 311.958.532 euro per l’anno 2025, di 312.441.871 euro per l’anno 2026, di 313.213.197 euro per l’anno 2027, di 313.969.732 euro per l’anno 2028, di 314.477.390 euro per l’anno 2029, di 315.297.328 euro per l’anno 2030, di 315.618.747 euro per l’anno 2031, di 315.859.810 euro per l’anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall’anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘l’unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.’ sono soppresse”;

c) il comma 886 è sostituito dal seguente:

“886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l’avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l’accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) *master* universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica,

in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854”;

d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: ‘Ministro’ è sostituita dalla seguente: ‘Ministero’”.

8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: “il personale interessato” fino a: “a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”;

b) al terzo periodo, dopo le parole: “erogate mensilmente” sono inserite le seguenti: “al personale individuato”.

9. L'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

“135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « All'articolo 18-bis » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

al comma 4, le parole: « del 16 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio » e le parole: « entro il 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 20 maggio 2021 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.

4-*ter*. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

4-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

b) al comma 862, alinea, la parola: “libera” è sostituita dalla seguente: “accantonata”;

c) al comma 868, dopo le parole: “A decorrere dal 2021,” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto stabilito dal comma 861,”;

d) al comma 869:

1) all'alinea, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2021”;

2) alla lettera b), le parole: “con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “con

cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza”.

4-*quinquies*. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per non più di due volte”.

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.

4-*septies*. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”;

b) al comma 2-*bis*, le parole: “al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”.

4-*octies*. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

“*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022,

previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021" ».

All'articolo 3:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021" ».

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" ».

al comma 7, le parole: « consistenti all'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « consistenti nell'acquisizione »;

al comma 9, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.

11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

b) il comma 577-*bis* è sostituito dal seguente:

“577-*bis*. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d’imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell’importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

11-*quater*. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

11-*quinquies*. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

11-*sexies*. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. – (*Disposizioni in materia di società partecipate*) – 1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.

Art. 3-*ter*. – (*Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*) – 1. Al comma 452 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020” ».

All’articolo 4:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio

dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « di straordinaria di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di straordinaria emergenza »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi".

7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « pubblicato sul portale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel portale telematico »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del *budget* per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i *day hospital*, può essere riconosciuto un contributo *una tantum* in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario

regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo *una tantum*, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di *budget*, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

8-*quater*. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-*quinquies*. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro *screening* neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

8-*sexies*. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'e-

mergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge ».

8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *4-novies*, secondo periodo, le parole: « del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 »;

b) al comma *4-duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 ».

8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma *8-septies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (*Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario*) – 1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022”.

All'articolo 6:

al comma 4, lettera a), le parole: « e, comunque, entro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, comunque, non oltre »;

al comma 5, le parole da: “limitatamente” *fino alla fine del comma sono soppresse;*

al comma 6:

alla lettera a), le parole: “15 aprile 2021” *sono sostituite dalle seguenti:* “31 maggio 2021”;

alla lettera b), le parole: “30 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre 2021”;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove ».

All'articolo 7:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « e lo statuto » sono sostituite dalle seguenti: « ; lo statuto »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”.

4-*quater*. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.

al comma 6, le parole: « 1 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione »;

All'articolo 8:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni” ».

All'articolo 10:

al comma 3, dopo le parole: « l'Ente » sono inserite le seguenti: « per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “in scadenza nel 2020” sono inserite le seguenti: “e nel 2021” ».

All'articolo 11:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020. »

al comma 10, dopo le parole: « pari a 7,5 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro », la parola: « corrisponde riduzione » è sostituita dalla seguente: « corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, », le parole: « l'accontamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'accantonamento » e dopo le parole: « politiche sociali » è soppresso il segno d'interpunzione: « ” »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, la parola: « Ministro » è sostituita dalla seguente: « Ministero ».

All'articolo 12:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 38-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2021”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili” »;

al comma 5, le parole: « 1 giugno 2011, n. 100. » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2011, n. 100 »;

al comma 7, alinea, la parola: « 179 » è sostituita dalle seguenti: « n. 179 »;

al comma 8, lettera c), la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « adeguamento »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Al secondo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fino al 30 giugno 2021” »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”;

b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

9-*ter*. All'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “all'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “agli anni 2020 e 2021”.

9-*quater*. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7-*bis*, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° settembre 2021”;

b) all'articolo 4, comma 1-*bis*, le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° settembre 2021” ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-*bis*. – (Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi) – 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;

b) al comma 4, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentoquaranta giorni” ».

Art. 12-*ter*. – (Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)– 1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 2021”;

b) al comma 8, le parole: “entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021” ».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 15 giugno 2021” e le parole: “entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce” ».

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-*bis*) al comma 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021” ».

al comma 6, le parole: « virus da » sono soppresse;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;*

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.

7-*ter*. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune" sono inserite le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) al comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" ».

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da COVID-19,"

sono inserite le seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e, al terzo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 10, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 12, le parole: « e fino alla » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla »;

al comma 13, le parole: « comma 2, c.p.c. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma, del codice di procedura civile »;

al comma 14, dopo le parole: « All’articolo 54-ter » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. All’articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”;

al comma 15, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: « e delle finanze » e dopo le parole: « 15 marzo 2021 » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , », le parole: « ed integrate » sono sostituite dalle seguenti: « come integrato » e dopo le parole: « n. 122 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 16, le parole: « complessivo di euro » sono sostituite dalla seguente: « complessivo di »;

al comma 17:

al primo periodo, la parola: « Conseguentemente, » è sostituita dalle seguenti: « Per i fini di cui al comma 16, la società »;

al secondo periodo, le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 16 »;

dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

« 17-bis. Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2006.

17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria” »;

dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

« 19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;

d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022 ». **13.212.**

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 »;

alla rubrica, la parola: « Ministro » è sostituita dalla seguente: « Ministero ».

All'articolo 15:

al comma 5, le parole: « pari a 200.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 200.000 euro » e le parole: « mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, ».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: « eventi sismici del centro Italia » sono sostituite dalle seguenti: « eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » e le parole: « da L'Aquila » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Aquila »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" »;

alla rubrica, le parole: « de L'Aquila » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Aquila ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018) – 1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17-ter. – (*Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016*) – 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 48, comma 7, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:

“a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.

Art. 17-quater. – (*Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016*) – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: “Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi”;

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione”.

2. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Per l’anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui”. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: “euro 40 milioni per l’anno 2018” sono inserite le seguenti: “e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

4. All’articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui

all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“13-ter. I titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, usufruiscono dell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal fine, il Commissario straordinario dispone con ordinanza, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, assegnate a qualsiasi titolo, le corrispondenti compensazioni per le minori entrate in favore dei comuni interessati” ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « fino a giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

All'articolo 20:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare ».

All'articolo 22:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « del TUB e del TUF, nonché » sono inserite le seguenti: « alle disposizioni »;

al comma 6, al secondo periodo, la parola: « evidenziato » è sostituita dalla seguente: « individuato » e, al terzo periodo, le parole: « dà

adeguata evidenza al pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza »;

al comma 7:

alla lettera a), le parole: « sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito *internet* istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto »;

alla lettera b), le parole: « dei contratti e delle coperture » sono sostituite dalle seguenti: « ai contratti e alle coperture »;

al comma 8, le parole: « all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « a un anno ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-bis. – (Proroga di termini in materia tributaria) – 1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli

articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”.

2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: “del presente decreto” fino a: “sono sospesi” sono sostituite dalle seguenti: “del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi”.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i

rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 22-ter. – (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario) – 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”;

c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021”.

Art. 22-quater. – (Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali) – 1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021”.

Art. 22-quinquies. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-*bis*, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto.

3. Dall'attuazione dell'articolo 22-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22-*sexies*. — (Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati) — 1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

“8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: ‘spetta’ sono inserite le seguenti: ‘, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,’;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro’;

c) al comma 3, le parole: ‘di cui al comma 1’, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ‘di cui ai commi 1 e 2’ e le parole: ‘in otto rate di pari ammontare’ sono sostituite dalle seguenti: ‘in dieci rate di pari ammontare’” ».

All'allegato 1:

dopo l'intestazione: « Allegato 1 » sono inserite le seguenti parole: « (Articolo 19, comma 1) »;

alla voce numero 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale »;

alla voce numero 7, la parola: « industriale » è sostituita dalla seguente: « individuale »;

alla voce numero 9, la parola: « emergenziali » è sostituita dalla seguente: « emergenziale »;

alla voce numero 16 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e

il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 »;

alle voci numero 21 e numero 27, le parole: « Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari »;

alla voce numero 22, le parole: « Distribuzione in materia » sono sostituite dalle seguenti: « Disposizioni in materia »;

alla voce numero 28 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali »;

alla voce numero 29, le parole: « maggio 2020 2 » sono sostituite dalle seguenti: « maggio 2020 »;

alla voce numero 30 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

alla voce numero 32 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile ».

Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

*« ALLEGATO 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 2)*

*« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)*

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.064	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.299	431.297	493.550
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.207	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.572	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Vista le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 32-*sexies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-*bis* con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 1.

decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 »;

b) al comma 4, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.

8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il termine per il **conseguimento dei requisiti** di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è

Art. 1.

31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettere *d*) e *g*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per « Matera 2019 » nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 »;

b) al secondo periodo, la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziato dal presente comma per l'anno 2020. ».

11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

9. *Identico.*

10. In relazione alle conseguenze **derivanti dalle** attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per **il programma** « Matera 2019 » nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

Art. 1.

parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

13. All'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero nell'eventuale atto di rinnovo ».

14. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole « Fino al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2022 ».

15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole « Fino al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2022 ».

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo » e, al terzo periodo, le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 ».

17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, **convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176**, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1.

18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Art. 1-bis.

18. *Identico.*

Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per il triennio 2020-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2020-2023 ».

2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno

Art. 1-bis.

2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrenza dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.

3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».

4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa

Art. 1-bis.

di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.908 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. All'articolo 1, comma 320-*bis*, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « sono autorizzate per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « nonché per il triennio 2021-2023 ».

6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispon-

Art. 1-bis.

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce: « Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato », le parole: « n. 22 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 23 »;

b) alla voce: « Consiglieri di Stato », le parole: « n. 102 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 111 »;

c) alla voce: « Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari », le parole: « n. 403 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 423 ».

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 854 è sostituito dal seguente:

« 854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente »;

b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera *c)* del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la rideterminazione degli uf-

Art. 1-bis.

fici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.” sono soppresse »;

c) il comma 886 è sostituito dal seguente:

« 886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l’avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l’accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l’economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l’anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a

Art. 1-bis.

decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854 »;

d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tale fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero" ».

8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: « il personale interessato » fino a: « a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « erogate mensilmente » sono inserite le seguenti: « al personale individuato ».

9. L'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di

Art. 1-bis.

cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere *b)* e *c)*, al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « fino al 31 dicembre 2020. » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021. »;

b) le parole « alla data del 31 ottobre 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2021, ».

3. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « sono differiti al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati al 31 dicembre 2021 ».

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 18-*bis*, **comma 1**, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « sono differiti al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati al 31 dicembre 2021 ».

4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il **20 maggio 2021**, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-bis. All'articolo 1, comma **4-quinquiesdecies**, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».

4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma **4-quinquiesdecies**, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma **4-bis** del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 2.

Art. 2.

4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile »;

b) al comma 862, alinea, la parola: « libera » è sostituita dalla seguente: « accantonata »;

c) al comma 868, dopo le parole: « A decorrere dal 2021, » sono inserite le seguenti: « fermo restando quanto stabilito dal comma 861, »;

d) al comma 869:

1) all'alinea, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza ».

4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: « per una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « per non più di due volte ».

4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

Art. 2.

4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla

Art. 2.

deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

Art. 3.

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro l'anno 2021 ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021 ».

3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2021 »;

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 3.

b) al comma 5, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

5. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ».

7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **al comma 1, al primo periodo, le parole: « è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio » e il secondo periodo è soppresso;**

b) **il comma 7 è sostituito dal seguente:**

« 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 ».

6-bis. All'articolo 1, comma 14-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti **nell'**acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Art. 3.

8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « Agenzia delle entrate, » sono inserite le seguenti: « da adottarsi entro **e non oltre** il 1° febbraio 2021, », e dopo le parole « ogni altra disposizione necessaria » sono inserite le seguenti: « per l'avvio e ».

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole « Nel caso in cui » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui ».

11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da « può avvalersi » fino a « sei unità » sono sostituite dalle seguenti: « può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

8. *Identico.*

9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole « Agenzia delle entrate, » sono inserite le seguenti: « da adottarsi entro il 1° febbraio 2021, », e dopo le parole « ogni altra disposizione necessaria » sono inserite le seguenti: « per l'avvio e ».

10. *Identico.*

11. *Identico.*

11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.

11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:

« 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro

Art. 3.

per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;

b) il comma 577-*bis* è sostituito dal seguente:

« 577-*bis*. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ».

11-*quater*. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

11-*quinquies*. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

11-*sexies*. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3-*bis*.Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di società partecipate)

1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

Art. 3-bis.

18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.

Art. 3-ter.

Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.

Art. 4.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « e per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ».

2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole « e 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 ».

3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020 e 2021 ».

4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole « Dall'anno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2022, ».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

6. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021 ».

7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza

Art. 4.

4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza

Art. 4.

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: « I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi ».

7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato **nel** portale **telematico** del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti

già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.

8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

« **5-quater.** Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del *budget* per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i *day hospital*, può essere riconosciuto un contributo *una tantum* in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo *una tantum*, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di *budget*, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1,

Art. 4.

Art. 4.

comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro *screening* neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.

8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. – (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) –
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza

Art. 4.

corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge ».

8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: « del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 »;

b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 ».

8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.

Art. 5. Articolo 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)	Articolo 5. (Proroga di termini in materia di istruzione)
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 1-<i>bis</i> del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole « entro l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2021 » e le parole « dal 2020/2021 al 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-<i>bis</i>, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ».</p>	1. <i>Identico.</i>
<p>2. All'articolo 3, comma 3-<i>ter</i>, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».</p>	2. <i>Identico.</i>
<p>3. All'articolo 87, comma 3-<i>ter</i>, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole « 31 gennaio 2020 » sono inserite le seguenti: « e successive proroghe » e le parole « per l'anno scolastico 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ».</p>	3. <i>Identico.</i>
<p>4. All'articolo 18, comma 8-<i>quinqüies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, in fine, è inserito il seguente periodo: « Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. ».</p>	4. <i>Identico.</i>
<p>5. All'articolo 58, comma 5-<i>sexies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° marzo 2021 ».</p>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 5-bis.**Art. 5-bis.**

(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022 ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole « e 2020-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2020-2021 e 2021-2022. ».

2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 » e le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, le parole « a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ».

Articolo 6.**Art. 6.**

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 6.

3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « nel mese di luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 ». Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e le parole « , fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « . Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021 »;

b) all'articolo 3, comma 4, le parole « Con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti » e le parole « il 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « la data di cui al comma 3 »;

c) all'articolo 4, comma 4, le parole « Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3 »;

d) all'articolo 4, comma 6, le parole « fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3 ».

5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020,

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) all'articolo 3, comma 3, le parole « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e le parole « , fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « . Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, **non oltre** il 31 ottobre 2021 »;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021 **limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.**

6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 aprile 2021 »;

b) le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 luglio 2021 ».

7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021.

6. *Identico:*

a) le parole « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il **31 maggio** 2021 »;

b) le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al **15 settembre** 2021 ».

6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.

7. *Identico.*

7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

8. *Identico.*

Art. 6.

Art. 6.

industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 7.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

2. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) al comma 5, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021».

4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle dispo-

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle dispo-

sizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante « Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 », è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

sizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante « Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 », è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale; lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies del-

Art. 7.

Art. 7.

5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Art. 8.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « fino al 31 dicembre

l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi ».

4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.

5. *Identico.*

6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 **milione** di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 8.

2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole « 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della

Articolo 9.

Art. 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

Identico.

Art. 9.	legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.	
Art. 10.	<p style="text-align: center;">Articolo 10.</p> <p><i>(Proroga di termini in materia di agricoltura)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. ».</p> <p>2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole « e il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 21 giugno 2021 » e le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>4. All'articolo 24, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».</p> <p>5. All'articolo 10-<i>quinquies</i> del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole « fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 ».</p> <p>6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10.</p> <p><i>(Proroga di termini in materia di agricoltura)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p>

coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole « nei successivi tre anni da tale data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « sino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2021 ».

3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della

Art. 10.

6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « in scadenza nel 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel 2021 ».

Articolo 11.

Art. 11.

*(Proroga di termini in materia di competenza del **Ministero** del lavoro e delle politiche sociali)*

1. *Identico.*

1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 11.

Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.

6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantaquattro mesi »;

b) al comma 7, le parole « e 11.200.000 euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021 ».

7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole « fino al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ».

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5

milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole « Per l'anno 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021, ».

Art. 11.

milioni **di euro** per l'anno 2021 si provvede mediante **corrispondente** riduzione **delle proiezioni, per il medesimo anno**, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento** relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.

Art. 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

Art. 12.

2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole « entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79 », sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato »;

b) al comma 6, le parole « entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo », sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis.* La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valore sulle risorse ivi previste, anche per la

2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2021 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 12.

compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. ». All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti « nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020 ».

5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. ».

6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: « *22-bis.* Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore. ».

8. All'articolo 3-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile

5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 ».

6. *Identico.*

7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: « *22-bis.* Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore. ».

8. *Identico:*

Art. 12.

2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) il quarto periodo è soppresso;

c) al quinto periodo, dopo le parole « al presente comma » sono aggiunte le seguenti: « ; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione ».

9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti » sono inserite le seguenti: « e nell'esercizio 2021 »;

b) le parole « sono erogate entro il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 »;

c) le parole « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2021 ».

a) *identica*;

b) *identica*;

c) al quinto periodo, dopo le parole « al presente comma » sono aggiunte le seguenti: « ; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di **adeguamento** ».

8-bis. Al secondo periodo del comma **5-bis** dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fino al 30 giugno 2021 ».

9. *Identico.*

9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;

b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite

Art. 12.

dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 ».

9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « all'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 2020 e 2021 ».

9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2021 »;

b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre 2021 ».

Articolo 12-bis.

Art. 12-bis.

(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

b) al comma 4, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni ».

Articolo 12-ter.

Art. 12-ter.

(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

Art. 12-ter.

del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 2021 »;

b) al comma 8, le parole: « entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2021 ».

Art. 13.

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 15 giugno 2021 » e le parole: « entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 »;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole « Per gli anni 2019 e 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

b) al comma 6, le parole « Per gli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 »;

2. *Identico:*

a) *identica.*

b) *identica;*

Art. 13.

c) al comma 18, primo periodo, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 » e al secondo periodo, le parole « Fino alla medesima data di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 ».

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 4, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 agosto 2021 ».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « relative all'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « relative all'anno 2020 e all'anno 2021 » e le parole « non oltre il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 luglio 2021 ».

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del **virus da** COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

b-bis) al comma 10, le parole: « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021 »;

c) *identica.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

Art. 13.

7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole « per l'esercizio 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l'esercizio 2021 ».

1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. *Identico.*

7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino

Art. 13.

all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.

7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune » sono inserite le seguenti: « fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

c) al comma 3, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi ».

8. *Identico.*

8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: « emergenza da COVID-19, » sono inserite le seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e, al terzo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto « Mantova Hub » nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto

9. *Identico.*

Art. 13.

stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto « Mantova Hub ». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole « 31 gennaio 2021 » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro **e non oltre** il 31 dicembre 2022. ».

11. All'articolo 200-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

12. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « **e** fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 ».

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili,

10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole « 31 gennaio 2021 » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. ».

11. *Identico.*

12. All'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 ».

13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili,

anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 », sono sostituite dalle seguenti « derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27

Art. 13.

anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, **secondo comma, del codice di procedura civile**, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. All'articolo 54-*ter*, **comma 1**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 ».

15. *Identico*:

a) *identica*;

Art. 13.

dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. ».

16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Veronabivio Vicenza, per un importo complessivo di **euro** 1.776 milioni di euro.

17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, **come integrato** dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. ».

16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Veronabivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.

17. **Per i fini di cui al comma 16, la società** R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utiliz-

milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al primo periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.

zare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al **comma 16**. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.

17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori

Art. 13.

Art. 13.

18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.

e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2006.

17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria ».

18. *Identico.*

19. *Identico.*

19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli

Art. 13.

interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;

d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.

2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

Articolo 14.

Art. 14.

*(Proroga di termini in materia di competenza del **Ministero** degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. *Identico.*

2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al **31 dicembre 2022** e al **31 marzo 2023**.

Art. 15.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole « nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026 »;

b) al quinto periodo, la parola « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2026 »;

c) al sesto periodo, la parola « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole « dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti « dal 2021 al 2025 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire »

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni, per l'anno 2022**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi-

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 14, commi 1e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

Articolo 17.

(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L'Aquila – Casa Italia)

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque

Art. 15.
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. *Identico.*

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di sport)

Identico.

Articolo 17.

(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell'Aquila – Casa Italia)

1. *Identico:*

Art. 16.
«2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici **verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-**

Art. 17.

ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a*). ».

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi **dall'Aquila**, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a*). ».

1-bis. Al terzo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Art. 17-bis.**Articolo 17-bis.**

(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per

Art. 17-bis.

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17-ter.

Art. 17-ter.

(Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

Art. 17-ter.

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) all'articolo 48, comma 7, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:

« a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ».

Articolo 17-quater.

(Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: « Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo

Art. 17-quater.

Art. 17-*quater*.

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi »;

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione ».

2. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Per l’anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui ». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « euro 40 milioni per l’anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

Art. 17-*quater*.

4. All'articolo 39, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *13-ter*. I titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, usufruiscono dell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal fine, il Commissario straordinario dispone con ordinanza, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, assegnate a qualsiasi titolo, le corrispon-

Articolo 18.

(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *b*) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021. ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 19.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici

denti compensazioni per le minori entrate in favore dei comuni interessati ».

Art. 17-quater.

Articolo 18.

(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *b*) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino **al 30** giugno 2021. ».

2. *Identico.*

Art. 18.

Articolo 19.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il **30 aprile** 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 19.

Articolo 20.

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

1. *Identico.*

Art. 20.

Art. 20.

scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

2. *Identico.*

2-*bis*. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e

Articolo 21.
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.

Articolo 22.
(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da *n)* a *q)*, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera *e)*, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 20.
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

Articolo 21. **Art. 21.**
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

Identico.

Articolo 22. **Art. 22.**
(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

1. *Identico.*

Art. 22.

2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati *over the counter*, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.

3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo

2. *Identico.*

3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché **alle disposizioni** dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.

4. *Identico.*

Art. 22.

scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.

6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera *b*). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

7. Le imprese di cui al comma 6:

a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito

5. *Identico.*

6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine **individuato** dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera *b*). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà **comunicazione** al pubblico **con** adeguata evidenza.

7. *Identico:*

a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione **nel** proprio sito

Art. 22.

istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;

b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole « 3 gennaio 2021 », ovunque ricor-

internet istituzionale, **i** contraenti, **gli** assicurati e **gli** altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;

b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione **ai** contratti e **alle** coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

c) *identica*.

8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore **a un** anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

9. *Identico*.

10. *Identico*.

11. *Identico*.

rono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

Art. 22.

Articolo 22-bis.

Art. 22-bis.

(Proroga di termini in materia tributaria)

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e

Art. 22-bis.

b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« **4.** Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione ».

Art. 22-bis.

2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ».

3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: « del presente decreto » fino a: « sono sospesi » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi ».

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-

Art. 22-bis.

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 22-ter.

Articolo 22-ter.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

Art. 22-quater.

Articolo 22-quater.

(Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021 ».

Art. 22-quinquies.

Articolo 22-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni

Art. 22-quinquies.

di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in data 20 gennaio 2021.

2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto.

3. Dall'attuazione dell'articolo 22-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-*bis*, 22-*ter* e 22-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22-*sexies*.

Art. 22-*sexies*.

(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";

Art. 22-sexies.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro”;

c) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e le parole: “in otto rate di pari ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “in dieci rate di pari ammontare” ».

Art. 23.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e
delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

Art. 23.

(segue: testo del decreto-legge)

ALLEGATO 1

1	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
3	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario
6	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
7	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale
8	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
9	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali
10	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 semplificazioni in materia di organi collegiali
11	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
12	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco
13	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria
14	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
15	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

(segue: testo delle Commissioni)

ALLEGATO 1
(Articolo 19, comma 1)

1	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
3	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
4	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
5	Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale sanitario
6	Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
7	Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
8	Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
9	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
10	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 semplificazioni in materia di organi collegiali
11	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
12	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco
13	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria
14	Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
15	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

(segue: testo del decreto-legge)

16	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
17	Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)
18	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
19	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
20	Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
21	Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
22	Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
23	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
24	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19
25	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
26	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
27	Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari
28	Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
29	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
30	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
31	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica

(segue: testo delle Commissioni)

16	<p>Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</p>
17	<p>Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)</p>
18	<p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</p>
19	<p>Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari</p>
20	<p>Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p>Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica</p>
21	<p>Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p>Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari</p>
22	<p>Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p>Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti</p>
23	<p>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</p>
24	<p>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>
25	<p>Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</p>
26	<p>Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Proroga piani terapeutici</p>
27	<p>Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;</p> <p>Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari</p>
28	<p>Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali</p>
29	<p>Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77</p>
30	<p>Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</p>
31	<p>Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Edilizia scolastica</p>

(segue: testo del decreto-legge)

32	<i>Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i>
----	---

(segue: testo delle Commissioni)

32	<i>Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</i> Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile
----	---

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo delle Commissioni)

ALLEGATO 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 2)

« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.064	-157.000	-138.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.299	431.297	493.550
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.207	-208.500	-198.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.572	482.797	553.050
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. ».			



18PDL0127510